REGOLAMENTO (CE) N. 735/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1999

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 15 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 [2], in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione [3] fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento;

considerando che attualmente sul mercato italiano sono carenti le disponibilità di talune varietà di riso utilizzate per il consumo interno; che alcuni quantitativi di riso di queste varietà sono disponibili nelle scorte dell'organismo d'intervento italiano; che è opportuno aprire una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 15 000 tonnellate di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la vendita sul mercato interno di 15 000 tonnellate di risone da esso detenute, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 75/91.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 21 aprile 1999.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 16 giugno 1999.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento italiano:

Ente Nazionale Risi (ENR),
Piazza Pio XI 1
I-20123 Milano
(telex: 33 40 32; tel.: 87 41 53)

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
[3] GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.